TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 12966/16 promosso con ricorso depositato in data 15.12.2016
da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. D'Avino Fabrizio Ippolito

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza del 27.09.2016

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.
Il ricorrente, che chiede in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via subordinata di quella umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.
All'udienza del 16.2.2018 si è proceduto alla sua audizione con l'assistenza di un interprete di sua fiducia.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.
Così l'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.
In ordine alla richiesta principale del ricorrente volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 251/2007 definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria" *il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o , nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".
Il "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo in esame va inteso quale "*a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".
L'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le

Firmato Da: MARTIN CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 788a211858019285 9f12db2974bbe41

organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicchè l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).
Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria invocata dal ricorrente in via principale e come sopra descritta.
Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese in quanto ingiustamente accusato da un certo Moussa di aver provocato la morte di due anziani del villaggio e per questo ricercato dalla polizia.
Vanno infatti condivisi i motivi di rigetto evidenziati nel provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente non ha adempiuto a quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto legislativo 251/2007, a norma del quale, nel caso in cui i responsabili della persecuzione o del danno grave siano, come nel caso in esame, soggetti non statuali, è necessario che i soggetti indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo non possano o non vogliano fornire protezione.
Il ricorrente ha dichiarato di non essersi recato alla polizia perché tale ____ aveva l'appoggio del capo del villaggio per cui sarebbe stato inutile rivolgersi all'autorità di sicurezza, ma è chiaro come tale illazione non possa implicare che i soggetti a cui fa riferimento l'articolo sopra citato ovvero lo Stato e i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, non abbiano potuto o non abbiano voluto fornire protezione al ricorrente.
Il ricorrente avrebbe ben potuto rivolgersi alle autorità e spiegare la sua innocenza visto che non avrebbe potuto procurare la morte di quei due anziani del villaggio dato che li ha curati solo con massaggi ed erbe bruciate non ingerite.
Inoltre tutta la vicenda è stata narrata in termini generici e sommari tant'è che lo stesso ricorrente non ha saputo spiegare la ragione per cui questo ____ che aveva costruito un ospedale nel villaggio, non voleva che le persone andassero a curarsi dal ricorrente, e non ha saputo nemmeno dire se le persone che andavano a curarsi nell'ospedale di ____ dovessero pagare o meno per le prestazioni sanitarie ricevute.
In tale contesto deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria in vocata in via principale.
Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. n. 2007 n. 251, in quanto a seguito delle informazioni assunte sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, si rileva che debba escludersi che nella regione di provenienza del ricorrerne, vi sia una situazione di conflitto o di pericolo generalizzato che impedirebbe al ricorrente di rientrare nel suo paese di origine.
Quanto invece alla richiesta di protezione umanitaria, si osserva che il permesso è concedibile previa valutazione dei fattori che potrebbero esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità quali situazioni di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali, da valutarsi anche in relazione alla vulnerabilità personale del soggetto, con particolare riguardo alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale.
Secondo le fonti più accreditate a livello internazionale, pur non potendosi parlare di una situazione di perdurante ed effettivo conflitto armato generalizzato, come già prima evidenziato, permane però

Firmato Da: MARTIN CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 788a211858019285 9f12db2974bbe41

anche nel centro-sud e nella parte occidentale del Mali una situazione di pericolo diffuso e di grande precarietà, a causa dell'instabilità politica e degli atti di matrice terroristica.
Si ritiene pertanto che per la sussistenza di una tale situazione di insicurezza, il ricorrente, potrebbe subire ripercussioni dannose in caso di rimpatrio e ciò induce a riconoscergli, un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale competente nonché al Pubblico Ministero.
Venezia, 22.2.2018

Il Giudice Monocratico
Chiara Martin

Firmato Da: MARTIN CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 788a2118580192859f12db2974bbe41